



Città di Potenza

Provv. N. _____ del Registro dei Provvedimenti del Sindaco

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN VETRO E IN LATTINA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI POTENZA dal 26 al 30 maggio 2013.

IL SINDACO

Rilevato che in passato, in concomitanza con i festeggiamenti del Santo Patrono di Potenza, si è registrato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche in particolare da parte di giovani, anche minorenni, che ha portato al manifestarsi non solo di schiamazzi, ma anche di episodi di teppismo e violenza collegati con la pericolosità delle bottiglie di vetro o delle lattine, facilmente trasformabili in armi da taglio;

Considerato che la predetta situazione è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato, altresì, che le aree interessate sono il centro storico di Potenza e le zone ricadenti nel percorso della storica Parata dei Turchi (Stadio Viviani – Viale Marconi – Via Verdi – Viale Dante – Via Vaccaro – Piazza XVIII Agosto – C.so Umberto I – Via Portasalza – Via Pretoria – Piazza Matteotti – Via Pretoria fino all'altezza Uffici INPS – Via Addone – Via Scafarelli – Largo Duomo);

Considerato che l'area del centro storico di Potenza è delimitata dalle seguenti piazze e strade, facenti parte anch'esse dell'area: Piazza Vittorio Emanuele II, Corso XVIII Agosto 1860, Via Beato Bonaventura, Piazza Beato Bonaventura, Via Vescovado, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via F.lli Cairoli, Via N. Alianelli, Piazza M. Pagano, Via A Rosica, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Corso Umberto I;

Atteso che il centro storico si caratterizza per la presenza di edifici e monumenti sottoposti alla tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata;

Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo, così, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando la vendita per asporto di bevande alcoliche in vetro e lattina agli esercizi commerciali presenti nelle aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel centro storico dal 26 al 30 maggio 2013, ed in quelli presenti lungo il percorso della parata dei Turchi, il 29 maggio 2013, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, e stabilendo che i titolari degli esercizi che somministrano bevande alcoliche si attrezzino affinché le stesse vengano distribuite in materiale monouso o plastica.

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

ORDINA

1. dal 26 al 30 maggio 2013, nel centro storico del territorio comunale di Potenza, così come individuato in premessa, ed il 29 maggio lungo tutto il percorso della parata dei Turchi, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro o lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
2. il divieto di cui al punto 1. non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;
3. i titolari degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande succitati, nei giorni suindicati, somministreranno bevande alcoliche in contenitori monouso o plastica, dotandosi altresì di opportuni raccoglitori dei rifiuti da apporre anche all'esterno degli esercizi stessi affinché i rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;
4. le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1. della presente ordinanza saranno punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al signor Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria all'osservanza della presente ordinanza;
6. il presente atto viene altresì inviato, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nonché, per la relativa esecuzione, al Comandante della Polizia Municipale;
7. la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet del Comune di Potenza e sarà notificata a tutti gli operatori commerciali interessati; verrà effettuata comunicazione dei relativi contenuti agli organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale

Il Sindaco
Vito Santarsiero

Potenza, ____ maggio 2013